

DELIBERAZIONE 1 AGOSTO 2013
358/2013/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI REGOLAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO NEI CASI DI RINUNCIA ALL'ESENZIONE RELATIVA A TERMINALI DI GNL

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 agosto 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) 11 aprile 2006;
- il decreto del MSE 28 aprile 2006;
- il decreto del MSE 1 agosto 2008;
- il decreto del MSE 6 agosto 2010;
- il decreto del MSE 24 novembre 2010;
- la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006, n. 146/06;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06 e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2010, ARG/gas 2/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 2/10);
- la deliberazione 31 ottobre 2012, 451/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 451/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2013, 224/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 224/2013/R/GAS);

- il documento per la consultazione 19 aprile 2012, 150/2012/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 150/2012/R/GAS);
- il documento per la consultazione 30 maggio 2013, 237/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 237/2013/R/GAS).
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2013, 272/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 272/2013/R/GAS);
- la nota del MSE del 9 gennaio 2013, prot. n. 0000594;
- l’istanza della società OLT Offshore LNG S.p.A. del 12 luglio 2013, prot. AEEG 24821/A (di seguito: istanza del 12 luglio 2013);
- la nota della Direzione Mercati Energia Elettrica e Gas Naturale dell’Autorità 19 luglio 2013, prot. 0025599;
- la nota del MSE del 19 luglio 2013, prot. n. 0014822 (di seguito: nota del 19 luglio 2013).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 93/11, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MSE, sono individuate le necessità minime di realizzazione o di ampliamento delle infrastrutture coerenti con la SEN, tra le quali vi sono gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto; e che l’articolo 3, comma 7, del medesimo decreto dispone che l’Autorità eserciti le proprie competenze in materia tariffaria coerentemente con le finalità di facilitare la realizzazione di impianti e infrastrutture strategiche individuate dal decreto sopra richiamato;
- in attuazione della direttiva 2003/55/CE e della direttiva 2009/73/CE, l’articolo 1, comma 17, della legge 239/04, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 93/11, riconosce alle società che investono, direttamente o indirettamente, in nuove infrastrutture (o in significativi potenziamenti di quelle esistenti) di interconnessione tra reti nazionali di gasdotti degli Stati membri dell’Unione Europea (c.d. *interconnectors*), in nuovi terminali di gnl, o in nuovi impianti di stoccaggio in sotterraneo, “*tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuovi fonti di approvvigionamento*”, la facoltà di chiedere, con riferimento alla capacità di nuova realizzazione, un’esenzione, tra l’altro, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi e/o dalla disciplina tariffaria, per un periodo non superiore a 25 anni (di seguito: esenzione per nuove infrastrutture gas o esenzione);
- il sistema delle esenzioni per nuove infrastrutture gas costituisce un regime di deroga rispetto ai vincoli e ai limiti posti, nella gestione di tali infrastrutture, dalla regolazione dell’Autorità in materia di tariffe e condizioni di accesso (regolazione adottata ai sensi degli articoli 12, 23 e 24 del decreto legislativo 164/00), che attribuisce al titolare che si impegna a realizzare una nuova infrastruttura con oneri a proprio carico e che si assume il relativo rischio, una condizione di maggior favore rispetto agli operatori che consiste nell’utilizzo in via esclusiva (o prevalente), per un prolungato periodo di tempo, di tale nuova infrastruttura;
- l’esenzione è rilasciata, caso per caso, dal MSE, su parere dell’Autorità che verifica il rispetto di alcune condizioni previste (anche mediante l’espletamento della c.d. procedura di market test prevista dall’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE); per quanto di sua competenza, il MSE:

- con il decreto 11 aprile 2006 (relativamente ai nuovi *interconnectors* e a nuovi terminali di gnl) e con il decreto 6 agosto 2010 (relativamente agli stoccaggi in sotterraneo), ha definito le condizioni per il rilascio dell'esenzione per nuove infrastrutture gas, nonché le condizioni per la revoca della medesima per gravi inadempimenti e (nel solo caso dello stoccaggio) per la rinuncia all'esenzione;
- con i decreti 28 aprile 2006 e 24 novembre 2010 (relativamente ai nuovi *interconnectors* e ai terminali di gnl) e con il decreto 6 agosto 2010 (relativamente ai nuovi stoccaggi in sotterraneo) ha altresì definito i criteri per l'accesso alla nuova capacità eventualmente non oggetto di esenzione, nonché per l'accesso alla rete nazionale di gasdotti cui la nuova infrastruttura gas, in quanto infrastruttura esente, dovrà allacciarsi;
- l'Autorità ha, sino a oggi, regolato alcuni dei principali aspetti del regime di esenzione per nuove infrastrutture gas, tra cui, con le deliberazioni 168/06 e ARG/gas 2/10, le modalità di accesso alla rete nazionale di gasdotti in caso di rilascio di esenzioni per nuovi terminali di gnl e di *interconnectors*;
- tuttavia, l'Autorità non ha ancora definito la disciplina applicativa circa le modalità di accesso e uso della rete nazionale di gasdotti da parte delle nuove infrastrutture e alla rete nazionale di gasdotti, in caso di perdita dell'esenzione (per rinuncia o revoca della stessa); peraltro, dall'assetto legislativo comunitario e nazionale sopra richiamato, consegue che, poiché l'esenzione attribuisce a chi ne beneficia una posizione di maggior favore rispetto agli altri operatori sottoposti ai vincoli e ai limiti della regolazione dell'Autorità, la revoca o la rinuncia all'esenzione stessa non può comportare per tale soggetto il conseguimento di ulteriori benefici rispetto a quelli conseguibili in regime di esenzione, con oneri a carico della generalità dei clienti;
- quest'ultimo principio legislativo, secondo cui la revoca o la rinuncia all'esenzione non possono comportare oneri a carico della generalità degli utenti (principio richiamato anche dal decreto 6 agosto 2010 nel disciplinare la rinuncia all'esenzione per gli stoccaggi in sotterraneo), non consente di estendere automaticamente la regolazione vigente all'infrastruttura esente per la quale sia venuta meno l'esenzione;
- il generale principio, sopra enunciato, trova già applicazione con riferimento all'attuale regolazione delle modalità di accesso alla rete nazionale di gasdotti, conseguente all'esenzione di *interconnectors* e terminali di gnl, definita dall'Autorità con le deliberazioni 168/06 e ARG/gas 2/10; infatti:
 - tali provvedimenti dettano una disciplina speciale del contratto di allacciamento tra gestore dell'infrastruttura esente e impresa maggiore di trasporto, impegnando quest'ultima a realizzare i necessari interventi di adeguamento della rete nazionale di gasdotti, a fronte dell'impegno del gestore a chiedere il conferimento di capacità in misura corrispondente all'esenzione per identico periodo di tempo;
 - dal predetto assetto consegue che l'eventuale rinuncia o revoca dell'esenzione non fa venir meno l'impegno alla richiesta di conferimento da parte del gestore dell'*interconnector* o del terminale di gnl, almeno qualora l'impresa maggiore trasporto abbia realizzato gli investimenti della rete nazionale secondo le modalità previste dalla deliberazione 168/06 o ARG/gas 2/10;
- al fine di portare a compimento la regolazione e superare una situazione di incertezza potenzialmente grave, soprattutto in ragione dell'attuale evoluzione del contesto macroeconomico e dell'impatto che il medesimo quadro sta avendo sulle

iniziative di investimento in infrastrutture energetiche in regime di esenzione, con la deliberazione 224/2013/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri applicativi della regolazione tariffaria e di accesso relativa al servizio di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione rilasciata per nuovi terminali di gnl;

- dall'oggetto del predetto procedimento la deliberazione 224/2013/R/GAS ha escluso il profilo relativo alle modalità di accesso alla rete nazionale di gasdotti conseguente all'esenzione di *interconnectors* e terminali di gnl, attualmente definita dall'Autorità con le deliberazioni 168/06 e 2/10;
- con la deliberazione 272/2013/R/GAS l'Autorità ha:
 - confermato, nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione, i criteri di regolazione tariffaria vigenti per la generalità dei terminali di rigassificazione, inclusa l'applicazione dell'istituto del fattore di garanzia seppure nei limiti ivi indicati;
 - previsto che la titolarità del diritto all'applicazione del fattore di garanzia dei terminali di rigassificazione, nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione, sia riconosciuta a condizione che il terminale sia stato individuato in esito alla procedura per la selezione delle infrastrutture strategiche di cui al decreto legislativo 93/11;
 - adottato, nelle more della definizione del nuovo assetto introdotto dal decreto legislativo 93/11 di cui al precedente alinea, misure urgenti in materia di criteri applicativi della regolazione tariffaria relativa al servizio di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione, prevedendo che l'applicazione del fattore di garanzia sia subordinata al pronunciamento, da parte del MSE, nel decreto di revoca o accettazione della rinuncia al regime di esenzione, in merito alle caratteristiche di infrastruttura essenziale e indispensabile al fine di garantire adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia;
 - previsto che, nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione, dai ricavi riconosciuti per l'applicazione del fattore di garanzia vengano esclusi gli incentivi tariffari riconosciuti per la realizzazione di nuovi investimenti;
 - definito in linea con gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 237/2013/R/GAS, tempistiche abbreviate per gli adempimenti preliminari all'entrata in esercizio commerciale dei terminali e per il primo conferimento di capacità su base pluriennale;
 - a norma dell'articolo 5.1, rinviato a successivo provvedimento, anche in ragione dei necessari approfondimenti, la regolazione della disciplina degli allacciamenti alla rete di trasporto, e del relativo accesso, nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione di un terminale di rigassificazione di gnl.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con istanza inviata dalla società OLT S.p.A. al MSE in data 12 luglio 2013, acquisita per conoscenza, l'Autorità ha avuto contezza del fatto che detto operatore avanzava richiesta di rinuncia ad un'esenzione, in pregresso ottenuta (cfr. decreto MSE del 28 agosto 2009), per un terminale di rigassificazione;
- con nota del 19 luglio 2013 prot. 0025599, in relazione al contratto di trasporto transitorio, l'Autorità ha disposto che l'impresa maggiore di trasporto acconsenta a concludere con l'operatore il contratto di trasporto transitorio per un periodo di tempo e quote di capacità coerenti con la regolazione attualmente in vigore;

- nella nota del 19 luglio 2013, il MSE ha, inoltre, ritenuto necessario che - nelle more dell'emanazione da parte dell'Autorità, della deliberazione, di cui all'articolo 5.1 della deliberazione 272/2013/R/GAS - l'operatore di cui sopra e l'impresa di maggior trasporto concludano un contratto di trasporto transitorio (di seguito: contratto di trasporto transitorio) finalizzato a consentire l'immissione del gnl rigassificato in rete al fine dello svolgimento di operazioni di collaudo/*commissioning*;
- con nota del 9 gennaio 2013, il MSE (Dipartimento per l'energia, Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche) – sciogliendo ogni residuo dubbio in ordine all'articolazione del procedimento avente ad oggetto la rinuncia all'esenzione (procedimento non disciplinato dai DD.MM. 11 aprile 2006 e 6 agosto 2010) - ha chiarito espressamente, in coerenza con il principio del cd. *contrarius actus* e nel rispetto della competenza dello stesso Dicastero in materia di rilascio e di revoca dell'esenzione, che *“in caso di un'eventuale rinuncia alla esenzione [...] la stessa dovrà essere accettata da questo Ministero, su parere dell'Autorità, e successivamente comunicata alla Commissione”*;
- allo stato della vigente regolazione, la disciplina degli allacciamenti alla RNG contenuta nelle deliberazioni 168/06 e ARG/gas 2/10 non prevede un trattamento *ad hoc* per gli allacciamenti alla RNG di infrastrutture esenti (e, tanto meno, di quelle infrastrutture per le quali sia venuta meno, per qualunque causa l'esenzione inizialmente concessa) né sono stati previsti criteri di imputazione e di riparto dei relativi costi;
- la disciplina dei profili attinenti a detto riparto postula, pertanto, un esame approfondito – non compatibile con le contingenti esigenze di un rapido intervento volto a completare la regolazione – della possibilità giuridica di onerare, almeno in parte, di detti costi i richiedenti la rinuncia all'esenzione, ravvisandosi ostacoli in tal senso specialmente nei casi in cui gli allacciamenti delle infrastrutture risultino già inclusi, in forza della vigente disciplina stabilita dalle deliberazioni 168/06 e ARG/gas 2/10 e dei decreti ministeriali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 164/00, nel perimetro della RNG, garantendo la copertura dei relativi costi tramite la tariffa di trasporto.

RITENUTO CHE:

- in considerazione dell'istanza del 12 luglio 2013 e in vista della richiesta di parere che in relazione a detta istanza il MSE rivolgerà all'Autorità, si debba comunque avviare, anticipatamente rispetto a quanto stabilito dall'articolo 5.1, della deliberazione 272/2013/R/GAS, un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la definizione di criteri applicativi della regolazione in materia di termini e condizioni del contratto di trasporto nel caso di rinuncia dell'esenzione rilasciata per nuovi terminali di gnl;
- sia, invero, opportuno, tenuto conto dell'istanza del 12 luglio 2013, limitare, per il momento, l'oggetto del procedimento alla sola disciplina dei termini e delle condizioni del contratto di trasporto;
- tale disciplina comunque non debba applicarsi al contratto transitorio di trasporto sopra richiamato;
- sia altresì opportuno, in tale ambito (per l'appunto, focalizzato sulla disciplina del contratto di trasporto), circoscrivere ulteriormente l'oggetto del procedimento alla sola ipotesi di rinuncia all'esenzione, giacché la fattispecie della revoca, pur

sollevando problematiche tecniche ed economiche per molti versi analoghe a quelle della rinuncia, si presenta nondimeno differenziata sotto il profilo dei presupposti giuridici che la giustificano e, pertanto, la declinazione dei relativi criteri di regolazione richiede un'accurata disamina delle relative fattispecie, anche dal punto di vista assiologico;

- i predetti provvedimenti, in coerenza con le finalità generali richiamate ai precedenti considerati, trovino applicazione con riferimento a rinunce di esenzioni che eventualmente si perfezionino successivamente all'adozione della presente deliberazione di avvio del procedimento;
- sia, infine, opportuno, al fine di tutelare le sopra richiamate esigenze di un celere varo della regolazione in argomento, prevedere, con riferimento all'oggetto sopra indicato, un termine relativamente breve per la chiusura del procedimento, ricorrendo ai presupposti per ridurre i tempi di consultazione ai sensi di quanto previsto dal comma 4.2, della deliberazione GOP 46/09

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti recanti criteri applicativi della regolazione in materia di termini e condizioni del contratto di trasporto, nel solo caso di perfezionamento del procedimento di rinuncia dell'esenzione per nuovi terminali di gnl;
2. di rendere disponibili uno o più documenti per la consultazione, ai sensi dell'articolo 3, della deliberazione GOP 46/09;
3. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas, con il supporto della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, per gli aspetti di competenza;
4. di fissare in 90 giorni il termine di chiusura del procedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 agosto 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni